

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6535 dell'anno 2011

TRA

RENNA SABINA, nata a Cerignola il 16.2.1973, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Casalini e Rosa Felicini, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

- Ricorrente -

CONTRO

PELUSO ALESSANDRA, nella qualità di titolare della ditta Agenzia "72° Parallelo", p.iva 06047350720, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Savino, giusta procura a margine della memoria difensiva;

- Resistente -

All'udienza del 22 novembre 2019 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.11.2011 Renna Savina chiedeva la condanna di Peluso Alessandra al pagamento della somma di € 32.247,96 o della diversa somma giudizialmente accertata, a titolo di differenze retributive e di TFR.

Deduceva a tal fine la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della ditta della resistente dall'1.3.2004 al 30.4.2009; di aver svolto mansioni di 3° livello del CCNL di categoria; di aver percepito una retribuzione di \in 350,00 mensili da marzo a luglio 2004, di \in 400,00 mensili da agosto 2004 ad ottobre 2006, di \in 800,00 mensili da ottobre 2006 a giugno 2008; di \in 900,00 mensili da luglio 2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro; di non aver ricevuto il TFR; di aver dunque ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 23.11.2005, l'inapplicabilità di qualsivoglia contrattazione collettiva al rapporto di lavoro, nonché l'infondatezza della domanda nel merito, atteso che la ricorrente era stata assunta per il periodo in cui aveva lavorato, percependo la retribuzione spettante, e nel periodo dal 2004 al 2009 aveva avuto anche altri rapporti di lavoro.

La causa veniva istruita oralmente e a mezzo CTU.

La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.

La ricorrente ha infatti fornito la prova di aver lavorato alle dipendenze della ditta della resistente dal marzo 2004 all'aprile 2009, come dedotto in ricorso, svolgendo le mansioni di impiegata di 3° livello.

Vi è da dire innanzi tutto che la ricorrente risulta aver lavorato con regolare assunzione alle dipendenze di Peluso Alessandra dal 23.9.2008 al 31.12.2008, svolgendo attività lavorativa a tempo pieno e con le mansioni di impiegata di 3° livello del CCNL di categoria (vd. busta paga di dicembre 2008 allegata dalla resistente).



Sentenza n. 2265/2018 pubbl. il 22/11/2018 RG n. 6535/2011

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, al rapporto di lavoro non può che essere applicato, perché direttamente richiamato dalla busta paga, il CCNL di categoria; inoltre le mansioni di impiegata ed il livello contrattuale della ricorrente sono pure documentalmente attestati. La ricorrente ha poi fornito la prova di aver lavorato in misura superiore rispetto a quanto contrattualizzato.

Vi è da dire che, sebbene in ricorso sia indicato un orario di lavoro full time, dagli stessi conteggi allegati al ricorso e dalle dichiarazioni relative alla retribuzione percepita si evince che la ricorrente rivendica differenze retributive per un rapporto di lavoro part-time fino ad ottobre 2006 e differenze retributive per un rapporto di lavoro full time per il periodo successivo.

Tale circostanza è perfettamente compatibile con quanto risultante dall'estratto contributivo della ricorrente, che riporta nel periodo considerato altri rapporti di lavoro intrattenuti dalla stessa con altri datori di lavoro, nessuno dei quali tuttavia appare essere full-time (non essendo la copertura previdenziale di n. 52 settimane contributive annue).

La maggior durata del rapporto di lavoro subordinato tra le parti risulta essere confermata da quasi tutti i testi ascoltati: la teste Pesce Maria Pia ha confermato che la ricorrente ha lavorato nell'agenzia della resistente dal 2004 al 2009, pur non ricordando esattamente le date, lavorando la teste in altra agenzia viaggi; di simile tenore sono le dichiarazioni della teste Chirico Mariangela, pure dipendente di altra agenzia viaggi e dunque che ha avuto contatti telefonici con la ricorrente per ragioni lavorative; la teste Parente Silvana ha dichiarato di aver organizzato un viaggio in Grecia nell'anno 2006 e che la sua referente nell'agenzia della resistente era stata proprio la Renna e che inoltre quando passava davanti alla vetrina dell'agenzia viaggi vedeva sempre la Renna all'interno della stessa; il teste Battista Patrizio ha dichiarato di essere stato cliente dell'agenzia viaggi della resistente dal 2002 al 2010 e di aver visto per quattro o cinque anni la Renna lavorare all'interno di tale agenzia.

Diverse sono le dichiarazioni del testimone Ancona Eugenio, il quale ha dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare all'interno dell'agenzia viaggi della resistente un paio di volte nel 2008. Le dichiarazioni di tale teste non sono determinanti per ritenere non provata la domanda attorea, perché dissonanti con le altre e comunque perché la sua presenza in agenzia (peraltro non quantificata a livello di accessi) può essere avvenuta anche mentre la ricorrente non era presente in agenzia.

Si aggiunga comunque che la resistente non si è mai presentata nel corso del giudizio a rendere il deferito interrogatorio formale senza addurre alcun giustificato motivo e tale circostanza, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate, viene valutata quale ammissione delle circostanze all'uopo articolate (con particolare riferimento alla durata complessiva del rapporto di lavoro, all'orario di lavoro svolto e alla retribuzione percepita).

Ciò detto, fornita la prova della sussistenza del rapporto di lavoro così come dedotto in ricorso, può rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito maturato fino al 23.11.2010, in quanto, in presenza di una ipotesi di tutela obbligatoria (avendo l'agenzia "72° Parallelo" meno di quindici dipendenti), la prescrizione è iniziata a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro e non prima (cfr. sul punto Cass. n. 22172/2017, secondo cui "la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali").

Per quanto riguarda le somme dovute alla ricorrente a titolo di differenze retributive e di TFR si fanno propri i conteggi elaborati in ricorso anziché quelli compiuti dal CTU all'uopo nominato, per una serie di ragioni: 1) dalla lettura dei conteggi si rileva l'errore (molto probabilmente materiale) commesso in ricorso, circa la deduzione di un rapporto full-time per cinque anni, anziché part-time fino ad ottobre 2006 e solo successivamente full-time; 2) i conteggi elaborati dalla ricorrente non sono stati specificatamente contestati dalla resistente, la quale ha dedotto soltanto la non veridicità degli assunti della lavoratrice in relazione al rapporto di lavoro e l'inapplicabilità del CCNL applicabile al contratto (cfr., sul punto, Cass. n. 29236/2017, secondo cui "Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione



Sentenza n. 2265/2018 pubbl. il 22/11/2018 RG n. 6535/2011

del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur"; 3) i conteggi del CTU superano di quasi € 15.000,00 i conteggi di parte (molto probabilmente sul presupposto che gli stessi sono stati effettuati sulla base di un rapporto di lavoro full-time; 4) tenuto conto che nei conteggi di parte sono stati riportati solo i minimi contrattuali, appare inopportuno, anche alla luce di un principio di economia processuale, richiamare il CTU per far riconteggiare le differenze retributive.

Pertanto, alla luce di quanto detto e tenuto conto dei conteggi effettuati in ricorso, la ricorrente, nel periodo dal 1° marzo 2004 al 30 aprile 2009 aveva diritto al pagamento delle retribuzioni per \in 66.382,26; ella ha invece percepito, come dedotto in ricorso, la minor somma di \in 37.550,00; residuano differenze retributive per ad \in 28.832,26, nonché il TFR per \in 4.187,99 (da considerarsi come somme lorde).

Non avendo la resistente fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle dalla stessa ammesse, Peluso Alessandra deve essere condannata al pagamento in favore di Renna Sabina delle somme innanzi indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Le spese legali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 8.11.2011 da Renna Sabina nei confronti di Peluso Alessandra, nella qualità di titolare della ditta "72° Parallelo", rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 28.832,26 lordi per differenze retributive, nonché di € 4.187,99 lordi per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
- 2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 2.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
- 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della resistente.

Così deciso in Trani in data 22 novembre 2018.

Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto

